

Anastasia Panagiotopoulou
contro
Parlamento europeo

« Dipendenti — Condizioni di ammissione ad un concorso generale esterno — Diploma rilasciato da un istituto privato — Riconoscimento escluso dalla Costituzione dello Stato membro interessato »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 febbraio 1992 II - 90

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Decisione dinon ammissione al concorso emanata a seguito di riesame di una precedente decisione — Termine di ricorso — Decorrenza — Notifica della nuova decisione*
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Concorso per esami — Requisito di diplomi universitari — Nozione di diploma universitario — Valutazione con riferimento alla normativa dello Stato membro in cui si sono svolti gli studi*
3. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Rifiuto di ammissione al concorso — Decisione recante pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata*
(Statuto del personale, art. 25, n. 2; allegato III, art. 5)

1. La decisione con cui una commissione giudicatrice rifiuta di ammettere un candidato alle prove, dopo aver proceduto, su richiesta dell'interessato, ad un riesame della sua candidatura, si sostituisce alla decisione anteriore della commissione e non può essere considerata come puramente confermativa di questa.

Qualora la decisione di una commissione giudicatrice sia impugnabile in sede giurisdizionale senza previo reclamo amministrativo, il termine per il ricorso comincia a decorrere dal momento della notifica di questa nuova decisione.

2. In mancanza di qualsiasi contraria disposizione sia in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi banditi dalle istituzioni comunitarie, sia nel bando di concorso, occorre ritenere che il requisito del possesso di un titolo universitario vada inteso necessariamente nel senso attribuito a quest'espressione dalla normativa interna dello Stato membro nel quale il candidato ha compiuto gli studi di cui si avvale.

L'organizzazione dell'insegnamento universitario rientra infatti nella competenza degli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono tenute, in forza del loro obbligo di leale cooperazione con gli Stati membri, a rispettare le norme da questi adottate nell'ambito della suddetta competenza. Ciò vale in particolare quando si tratta di disposizioni di diritto costituzionale.

3. L'obbligo di motivare ogni decisione che rechi pregiudizio, conformemente all'art.

25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo, da una parte, di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per valutare se la decisione sia fondata o no e, dall'altra, di consentire il sindacato giurisdizionale.

La decisione con la quale la commissione giudicatrice rifiuta di ammettere un candidato alle prove di un concorso per il motivo che non soddisfa la condizione relativa al possesso di un diploma di laurea è sufficientemente motivata quando enuncia chiaramente la ragione per cui la commissione giudicatrice non ha considerato il titolo di studio presentato dal candidato come un diploma di laurea ed inoltre indica che la commissione giudicatrice non si è ritenuta vincolata dalle decisioni di altre commissioni giudicatrici, richiamate dall'interessato, con cui i candidati in possesso dello stesso titolo sono stati ammessi a partecipare a concorsi indetti da altre istituzioni per posti equivalenti.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 febbraio 1992 *

Nella causa T-16/90,

Anastasia Panagiotopoulou, residente in Atene, con l'avv. Stavros Afendras, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.